Conto corrente con la Posta | Anno 88° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 30 gennaio 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 598.

Modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per la riscossione dei profitti eccezionali di speculazione, di cui all'art. 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, l'Intendente di finanza, su domanda del debitore, può disporre che il pagamento venga eseguito, in unica soluzione, mediante versamento diretto in tesoreria, fissandone il termine.

Qualora il debitore non versi alla scadenza stabilita la somma dovuta, l'Intendente di finanza ordina all'Ufficio distrettuale di formare un ruolo straordinario, riscuotibile in sei rate bimestrali con le norme dell'ultimo comma del citato art. 18.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO — BERTONE — SEGNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 599.

Convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, che approva la convenzione 20 novembre 1940 con la quale veniva affidato, al Monte dei Paschi di Siena per un biennio, dal 1° gennaio 1941, il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, che approvava la convenzione 22 dicembre 1942, con la quale veniva rinnovata, con modificazioni, per un biennio, dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944, la convenzione 20 novembre 1940 precitata;

Considerato che la convenzione 22 dicembre 1942 col Monte dei Paschi di Siena è stata tacitamente prorogata per un altro biennio e cioè fino al 31 dicembre 1946;

Considerate le maggiori spese che il Monte dei Paschi di Siena ha dimostrato di aver sostenuto e che deve sostenere per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati affidatogli in rapporto all'aumentato costo del servizio comprendente gli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, e ad ogni altra spesa accessoria inerente;

Vista l'istanza 31 agosto 1945 con la quale il Monte dei Paschi, nel far presente tale situazione, ha chiesto un aumento adeguato delle provvigioni di cui è provvisto in forza della convenzione precitata per poter sostenere tali maggiori spese;

Ritenuta l'opportunità di consentire al Monte dei Paschi il chiesto aumento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, che sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° gennaio 1946, le convenzioni 20 novembre 1940 e 22 dicembre 1942 sopra citate, e con la quale continua ad essere affidato al Monte dei Paschi di Siena, per il biennio 1946-1947 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 117. — FRASCA

Convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro dott. Mauro Scoccimarro ed il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo Direttore generale (Provveditore) gr. uff. Piero Valiani, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata col regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata col regio decreto 29 marzo 1943, n. 255 e prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, è sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-1947, con la presente convenzione, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Firenze, Apuania, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere in Siena a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Viene fissata in L. 330 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato per L. 280.000.000 giusta ministeriale 12 aprile 1946, numero 146687. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto magazzino è già stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » per l'importo di 15 milioni, come dovrà risultare da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna firmati dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati e dei predetti contrassegni effettuate dall'Istituto.

Art. 5.

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito le dotazioni di valori bollati e di contrassegni di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirle integralmente in valori o in denaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore o di contrassegno.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulle dette dotazioni, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati e di contrassegni, non superiori ai 9/10 delle dotazioni stabilite col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener ferma costantemente nel Magazzino compartimentale — come scorta — almeno un decimo dei valori bollati e dei contrassegni costituenti le predette dotazioni.

Di tali quantitativi di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 5 ed il 20 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata nei capoluoghi delle provincie di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni.

Per quanto riguarda il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 8 e 23 di ogni mese.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti distintamente nei capoluoghi delle accennate provincie e nelle altre dipendenze rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese di ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Il ricavato dallo smercio dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » dovrà affluire direttamente all'Amministrazione del Fondo stesso mediante versamento sul conto corrente postale 1/9400.

Pertanto le relative contabilità dovranno tenersi separate ed il prelevamento dei contrassegni presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma verrà effettuato previa esibizione delle ricevute di versamento delle somme ricavate sul conto corrente anzidetto.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza per ordinazione del Monte dei Paschi sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Siena al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono, invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A*, alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A*, alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

del 2,50 % fino ad un importo di 100 milioni;

del 2 % sull'importo eccedente i 100 milioni e non i 200 milioni;

dell'1,50 % sull'importo eccedente i 200 milioni e non i 300 milioni;

dell'1 % sull'importo eccedente i 300 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione al 1° gennaio 1946 comprendente le retribuzioni erogate di fatto al personale del Monte effettivamente impiegato nel servizio, al costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare, è consentita tanto a favore del Monte quanto a favore del Ministero delle finanze, la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno, che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dal Monte durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Firenze ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti, che il Monte dei Paschi è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Per quanto riguarda i contrassegni « Fondo di Solidarietà Nazionale » il Monte dei Paschi di Siena tratterrà all'atto del versamento del ricavato delle vendite sul conto corrente postale 1/9400 oltre l'aggio corrisposto ai distributori secondari anche un anticipo sulla provvigione ad esso spettante nella misura di L. 1,50 % tenendo conto che agli effetti della determinazione della provvigione spettante al Monte dei Paschi sulle vendite dei contrassegni l'ammontare di tali vendite va contabilizzato ogni anno col totale delle vendite dei valori bollati.

Art. 14.

Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e del bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Il Monte dei Paschi di Siena, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare, entro il mese di febbraio 1947, un deposito cauzionale di 10 milioni (valore nominale) in titoli di Stato, con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari giusta accordi che all'uopo interverranno fra il Ministero e l'Istituto.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 10, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
VALIANI

ALLEGATO A

Elenco delle piazze sulle quali il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa-Carrara	Banca Toscana
2	Bagnone	Id.	Banca Toscana
3	Carrara	Id.	Via Alberica, 1
4	Filattiera	Id.	Piazza Castello, 1
5	Fivizzano	Id.	Banca Toscana
6	Marina di Carrara	Id.	Banca Toscana
7	Massa	Id.	Piazza Umberto I, 6
8	Pontremoli	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II, 1, 2-4
9	Villafranca Lunigiana	Id.	Banca Toscana
10	Arezzo	Arezzo	Corso Vittorio Emanuele, 223
11	Bucine	Id.	Via Roma, 29
12	Castiglion Fiorentino	Id.	Corso Italia, 23
13	Cortona	Id.	Via Nazionale, 42
14	Foiano della Chiana	Id.	Via Cesare Battisti, 19-21
15	Monte San Savino	Id.	Corso S. Gallo, 99
16	Montevarchi	Id.	Via Roma, 54
17	Pieve Santo Stefano	Id.	Via del Garbo, 5
18	Poppi	Id.	Banca Toscana
19	Pratovecchio	Id.	Banca Toscana
20	San Giovanni Valdarno	Id.	Corso Vittorio Emanuele 153
21	San Sepolcro	Id.	Piazza Garibaldi, 5
22	Soci	Id.	Piazza Garibaldi, 34
23	Terranuova Bracciolini	Id.	Via Roma, 117-119
24	Barberino di Mugello	Firenze	Banca Toscana
25	Borgo San Lorenzo	Firenze	Piazza Garibaldi, 9
26	Campi Bisenzio	Id.	Banca Toscana
27	Carmignano	Id.	Banca Toscana
28	Castelfiorentino	Id.	Corso Giacomo Matteotti, 10
29	Certaldo	Id.	Via XX Settembre, 2
30	Dicomano	Id.	Piazza Trieste, 61
31	Empoli	Id.	Via del Giglio, 12
32	Figline Valdarno	Id.	Piazza B. Bianchi, 1
33	Firenze	Id.	Via dei Pecori, 8
34	Firenze (Agenzia Rifredi)	Id.	Via G. B. Morgagni
35	Fucecchio	Id.	Corso Matteotti, 27
36	Greve in Chianti	Id.	Piazzetta S. Croce, 3
37	Impruneta	Id.	Banca Toscana
38	Pontassieve	Id.	Via L. Gori, 26
39	Prato	Id.	Piazza del Comune, 6
40	San Casciano Val di Pesa	Id.	Via Macchiavelli 19.
41	Sesto Fiorentino	Id.	Via Corsi Salviati, 4
42	Signa	Id.	Via Roma, 34
43	Vernio	Id.	Via Provinciale, 98
44	Casteldelpiano	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
45	Castiglione della Pescaia	Id.	Via Vittorio Emanuele, 67
46	Follonica	Id.	Via Roma, 73-75
47	Gavorrano	Id.	Piazza 4 Novembre, 12
48	Grosseto	Id.	Piazzetta Monte Paschi, 4
49	Manciano	Id.	Rampa Trieste, 2
50	Massa Marittima	Id.	Via della Libertà 35
51	Montieri	Id.	Via Roma, 21
52	Orbetello	Id.	Piazza del Plebiscito, 3
53	Pitigliano	Id.	Via Roma, 105

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
54	Porto Santo Stefano	Grosseto	Via Aia del Dottore, 31
55	Roccalbegna	Id.	Piazza 4 Novembre, 5
56	Roccastrada	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 23
57	Santa Fiora	Id.	Piazza Garibaldi, 23-24
58	Scanzano	Id.	Banca Toscana
59	Castagneto Carducci	Livorno	Via Vittorio Emanuele 4
60	Cecina	Id.	Via Cavour, 8
61	Collesalvetti	Id.	Piazza Vittorio Emanuele
62	Livorno	Id.	Via Cairoli, 9
63	Piombino	Id.	Corso Italia, 71
64	Portoferraio	Id.	Via Guerrazzi, 2
65	Rosignano Marittimo	Id.	Piazza L. Tacchi, 21
66	Venturina	Id.	Via Aurelia, 16
67	Barga	Lucca	Via Borgo, 4
68	Borgo a Mozzano	Id.	Banca Toscana
69	Camaiore	Id.	Via di Mezzo, 132, 134
70	Castelnuovo Garfagnana	Id.	Via delle Fontane, 1
71	Fornoli (Bagni di Lucca)	Id.	Piazza Ricasoli, 2-4
72	Forte dei Marmi	Id.	Via G. Carducci, 1
73	Gallicano Garfagnana	Id.	Banca Toscana
74	Lucca	Id.	Piazza Bernardini, 2
75	Massarosa	Id.	Via Roma, 29
76	Pietrasanta	Id.	Via Mazzini, 4
77	Querceta	Id.	Via Aurelia, 10
78	Seravezza	Id.	Piazza Mazzini, 8
79	Viareggio	Id.	Via Garibaldi, 14-*B*
80	Bastia Umbra	Perugia	Viale IV Novembre, 2
81	Castiglion del Lago	Id.	Via Vittorio Emanuele, 52
82	Città della Pieve	Perugia	Piazza del Plebiscito, 1
83	Città di Castello	Id.	Corso Cavour, 4-*A*
84	Foligno	Id.	Via Cavour, 15-*D*
85	Gualdo Tadino	Id.	Cassa di Risparmio di Perugia
86	Gubbio	Id.	Via Reposati, 8-*A*
87	Magione	Id.	Via Valeri, 1
88	Marciano	Id.	Via XX Settembre, 1
89	Norcia	Id.	Cassa di Risparmio di Spoleto
90	Panicale	Id.	Piazza Giuseppe Mazzini, 8-*B*
91	Passignano sul Trasimeno	Id.	Via Trento e Trieste
92	Perugia	Id.	Via Baglioni, 6
93	Santa Maria degli Angeli (Assisi)	Id.	Via Assisi, 3
94	Spoleto	Id.	Largo della Nazione, 1-2-3
95	Todi	Id.	Via Cavour, 53
96	Umbertide	Id.	Piazza Mazzini, 13-*G*
97	Bagni di Casciana	Pisa	Piazza Garibaldi, 2-*A*
98	Calci	Id.	Via Francesca Ruschi, 2
99	Cascina	Id.	Via Simone da Cascina
100	Lari	Id.	Banca Toscana
101	Navacchio	Id.	Via Tosco Romagnola, 5
102	Pèccioli	Id.	Banca Toscana
103	Pisa	Id.	Lungarno Pacinotti, 1
104	Pomarance	Id.	Via Antonio Gramsci, 2
105	Pontedera	Id.	Piazza S. Martino, 2
106	San Giuliano Terme	Id.	Via XX Settembre, 2
107	San Miniato	Id.	Piazzetta del Fondo, 7
108	San Romano	Id.	Via Nazionale, 33
109	Santa Croce sull'Arno	Id.	Banca Toscana
110	Volterra	Id.	Piazza della Dogana, 2
111	Agliana	Pistoia	Banca Toscana
112	Borgo a Buggiano	Id.	Via Indipendenza, 35-*A*
113	Cutigliano	Id.	Piazza Umberto I, 2
114	Lamporecchio	Id.	Piazza Berni, 13-*A*-*B*
115	Monsummano	Id.	Banca Toscana
116	Montecatini Terme	Id.	Viale Verdi, 8

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
117	Pescia . . .	Pistoia	Piazza Mazzini, 17
118	Pistoia	Id.	Via Bracciolini, 1
119	San Marcello Pistoiese	Id.	Banca Toscana
120	Abbadia San Salvatore	Siena	Viale Roma, 24
121	Asciano	Id.	Corso Giacomo Matteotti, 21-D
122	Buonconvento	Id.	Via Soccini, 71
123	Chianciano	Id.	Via Dante, 95
124	Chiusi . .	Id.	Piazza XX Settembre, 5
125	Colle Val d'Elsa	Id.	Via Cennini, 1
126	Montalcino	Id.	Via Giacomo Matteotti, 43-45-47
127	Montepulciano	Id.	Via Roma, 6
128	Poggibonsi	Id.	Via Frilli, 5
129	Radicondoli	Id.	Via T. Gazzei, 8
130	Rapolano	Id.	Piazza dei Monaci, 4
131	San Gimignano	Id.	Piazza della Cisterna, 8
132	San Quirico d'Orcia	Id.	Via Roma, 39
133	Sarteano . . .	Id.	Corso Garibaldi, 1-E
134	Siena	Id.	Piazza Salimbeni
135	Sinalunga . . .	Id.	Piazza Garibaldi, 6
136	Torrita	Id.	Via Adua, 2-4
137	Acquasparta . .	Terni	Piazza Federico Cesi, 1
138	Amelia	Id.	Via Vittorio Emanuele, 82
139	Ficulle Stazione .	Id.	Via Vittorio Emanuele III, 2
140	Narni . . .	Id.	Banco di Santo Spirito
141	Orvieto	Id.	Via Garibaldi, 18
142	Terni	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 10

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
VALIANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 600.

Convenzione aggiuntiva col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, che approva la convenzione 20 novembre 1940 con la quale veniva affidato al Monte dei Paschi di Siena per un biennio, dal 1° gennaio 1941, il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, che approvava la convenzione 22 dicembre 1942, con la quale veniva rinnovata, con modifiche, per un biennio, dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 la convenzione 20 dicembre 1940 precitata;

Considerato che la convenzione 22 dicembre 1942 col Monte dei Paschi di Siena è stata tacitamente prorogata per un biennio e cioè fino al 31 dicembre 1946;

Considerato che il Monte dei Paschi di Siena negli anni 1943, 1944 e 1945 ha dovuto sostenere maggiori spese per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria in rapporto all'aumento degli stipendi al personale, effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, e ad ogni altra spesa accessoria inerente;

Vista l'istanza 31 agosto 1945 con la quale il Monte dei Paschi di Siena nel far presente tale situazione ha chiesto di essere indennizzato delle maggiori spese sostenute;

Ritenuto che tale indennizzo può essere determinato mediante una provvigione integrativa unica sulle vendite di valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » effettuate dal Monte dei Paschi di Siena nel 1945;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, con la quale viene riconosciuta a favore del predetto Istituto una integrazione per il 1945 delle aliquote di provvigione stabilite dall'art. 4 della convenzione 22 dicembre 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 118. — FRASCA

Convenzione aggiuntiva col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. Ministro dott. Mauro Scoccimarro ed il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo Direttore generale (Provveditore) gr. uff Piero Valiani, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze riconosce, su richiesta del Monte dei Paschi di Siena, che il costo del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria durante gli anni 1943, 1944 e 1945 è gradatamente e notevolmente aumentato in guisa che le provvigioni stabilite nell'art. 4 della convenzione 22 dicembre 1942 approvata col regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, non risultano più adeguate all'effettivo costo del servizio. Pertanto all'art. 4 della convenzione sopra citata viene aggiunto il seguente articolo.

Art. 2.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » prelevati dal Monte dei Paschi di Siena dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945 verrà corrisposta al Monte stesso la somma complessiva concordata a *forfait* di L. 5.725.000 in essa compresa la provvigione liquidata a termini dell'art. 4 della convenzione sopra citata.

Art. 3.

Con tale indennizzo il Monte dei Paschi di Siena che accetta s'intende tacitato definitivamente di ogni sua pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Direttore generale (Provveditore)
del Monte dei Paschi di Siena
VALIANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del rimorchiatore Trieste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il rimorchiatore « Trieste » di stazza lorda tonnellate 40,88, iscritto al n. 2198 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, dalle ore 8 del 5 maggio 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, *foglio n.* 125

(347)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1946.
Aumento del 10 per cento dell'indennità di contingenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, recante miglioramenti economici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, titolari di pensioni di 1ª categoria;

Vista la lettera n. 24.R.P.1 in data 14 ottobre 1946, dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice del costo della alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti, base trimestre ottobre-dicembre 1945 = 100, è risultato, nella media del trimestre aprile-giugno 1946, di 110,8;

Considerato che l'indice medio del costo dell'alimentazione ha subìto nel trimestre aprile-giugno 1946, un aumento del 10.8 %;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura della indennità di contingenza trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, le frazioni di cinque;

Determina:

L'importo dell'indennità di contingenza in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è aumentato del 10 per cento a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 12, *foglio n.* 174. — GRIMALDI

(428)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano, via Imbriani, 37;

Ritenuto che dagli accertamenti eseguiti è risultato che la effettiva proprietaria di tutto il capitale della suindicata azienda è la Stahl Holding A.G. di Zurigo (Svizzera) e quindi occorre revocare il provvedimento di sindacato;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(360)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano, via Fratelli Gabba n. 3;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti è risultato che l'intero capitale della suindicata azienda appartiene alla Società in accomandita semplice Robert Zapp di Milano, di pertinenza esclusiva della Società svizzera Stahl Holding di Zurigo e quindi occorre revocare il provvedimento di sindacato:

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE.

(362)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, in Parma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 21 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre stesso anno, registro n. 3, foglio n. 190, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi in Parma;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 21 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota del Prefetto di Parma in data 28 dicembre 1946, n. 28849;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 21 agosto 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, in Parma.

Il Prefetto di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(411) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in località Romito Magra del comune di Arcola (La Spezia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 230, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Luni in data 16 luglio 1942, integrato con postilla 6 dicembre 1943, col quale fu eretta la parrocchia della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in località Romito Magra del comune di Arcola (La Spezia);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota del Prefetto di La Spezia in data 27 dicembre 1946, n. 21794;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni, in data 16 luglio 1942, integrato con postilla 6 dicembre 1943, relativo all'erezione della parrocchia della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in località Romito Magra del comune di Arcola (La Spezia).

Il Prefetto di La Spezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(409) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTEIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed alla cessazione dal servizio, del personale dipendente dall'Ospedale maggiore della carità di Novara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 21 novembre 1946, n. 804, con la quale l'Amministrazione dell'Ospedale maggiore della carità di Novara, chiede la convalida dei provvedimenti adottati durante il governo della sedicente repubblica sociale, relativa alla nomina, alla carriera e alla cessazione dal servizio del personale dipendente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assesto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possano essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il rapporto del Prefetto di Novara;

Considerato che i cennati provvedimenti, furono adottati, in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore presso l'Istituto ospedaliero, e che essi risultano giustificati da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso;

Decreta:

Sono dichiarati validi i suddetti provvedimenti oggetto della surricordata deliberazione, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio, del personale dipendente dall'Ospedale maggiore della carità di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(414)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della erezione in ente autonomo della cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio stesso anno, registro n. 2, foglio n. 107, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Asti in data 26 marzo 1943, col quale la cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti) fu eretta in ente autonomo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 28 maggio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota del Prefetto di Asti in data 30 dicembre 1946, n. 29806;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 26 marzo 1943, relativo all'erezione in ente autonomo della cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

Il Prefetto di Asti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(412) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento della personalità giuridica e dell'accettazione di un legato fatto alla chiesa di Santa Croce detta « Chiesa della Morte », in Guastalla (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre stesso anno, registro n. 6, foglio n. 45, della sedicente repubblica sociale italiana, col quale venne riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Croce, detta « Chiesa della Morte » con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e venne, altresì, autorizzata la chiesa stessa ad accettare il legato disposto in suo favore da Carolina Martinelli in Scansani;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Emilia, in data 28 dicembre 1946, n. 35031;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Croce, detta « Chiesa della Morte », con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e fu autorizzata la chiesa stessa ad accettare il legato disposto in suo favore da Carolina Martinelli in Scansani.

Il Prefetto di Reggio Emilia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(410)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1939, successivamente modificato con decreto pure del Capo del Governo in data 9 dicembre 1941 e con decreto Ministeriale in data 5 settembre 1946;

Viste le proposte di modificazione all'art. 48 dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa predetta nella tornata del 17 ottobre 1946;

Decreta:

Sono apportate le modificazioni di cui in appresso allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, ente morale con sede in Treviso:

Il comma 5° dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

« Il fido ordinario da concedersi ad uno stesso obbligato dovrà di regola essere contenuto entro il limite stabilito dalla legge; il Consiglio di amministrazione ha però facoltà di chiedere agli organi preposti alla vigilanza le deroghe previste dalla legge stessa ».

L'ultimo comma dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

« A favore di uno stesso obbligato, con la sola sua firma senza altra garanzia, potranno concedersi contemporaneamente lo sconto di cambiali e di tratte non accettate, e l'apertura di conti correnti garantiti da semplici chirografi, con l'avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di un milione di lire per ogni obbligato; la somma totale da impiegarsi nelle operazioni di cui al presente comma non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(523)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Linke Gerardo, con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Linke Gerardo, stabilimento tipografico con sede in Bolzano, piazza Erbe n. 37, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda esistono interessi di persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Linke Gerardo, con sede in Bolzano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Nicosia Rito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(394)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Mohr Giuseppe, con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Mohr Giuseppe — commercio di macchine per cucire, grammofoni, radio ed accessori — con sede in Bolzano, via Portici n. 62, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda esistono interessi di persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Mohr Giuseppe, con sede in Bolzano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Pellecchia Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(429)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Scioglimento della Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza del presidente della Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli, con la quale si prospetta la necessità che la Cooperativa stessa sia dichiarata sciolta;

Visto il parere favorevole del Prefetto di Napoli in data 2 dicembre 1946;

Considerato che la Cooperativa suddetta, per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione e di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che, pertanto, occorre provvedere allo scioglimento dell'ente senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli, costituita con rogito in data 18 novembre 1940 del sig. Zappino Tommaso, notaio in Napoli, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(377)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 2 novembre 1944, n. 340;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto l'art. 37 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, approvato con contratto collettivo di lavoro in data 28 agosto 1934;

Viste le designazioni delle Associazioni professionali interessate;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sono chiamati, in rappresentanza dell'Associazione generale italiana dello spettacolo, i signori:

dott. Cogliati Giandolfo; avv. Costa Francesco; rag. Ronci Guglielmo; dott. Benvenuti Mario; cavalier uff. Manenti Giulio; dott. Narracci Nicola; dott. Nataletti Guglielmo; dott. Croce Giuseppe;

in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana, il sig. avv. Parisi Attilio;

in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, i signori:

Gittardi Guido; Gaudenzi Carlo; Valesio Renato; Panetta Salvatore; De Rosa Elvezio; Sacripante Umberto; Trezzi Ferdinando; Moscatelli Alessandro;

in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro, il sig. Abbà Arturo.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(519)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Modificazione del calendario di Borsa per l'anno 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1946, con il quale, a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, è stato stabilito il calendario di Borsa per l'anno 1947;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche al calendario suddetto allo scopo di facilitare le operazioni di liquidazione mensile;

Decreta:

Le date stabilite con decreto Ministeriale 17 dicembre 1946 per la risposta premi, i riporti, le compensazioni e la spunta sono anticipate di un giorno.

Rimangono ferme le altre date fissate per la presentazione dei fogli, la correzione degli errori, la presentazione dei titoli e la liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(518)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3767	27- 9-1946	4942 Gab.	Trento	Oberosi Giuseppina fu Vittorio	5-10-1895 - Rovereto	Oberosler	—
3768	Id.	4944 Gab.	Id.	Oberosi Silvio fu Vittorio	6- 6-1891 - Trento	Oberosler	—
3769	Id.	4945 Gab.	Id.	Oberosi Enrico fu Vittorio	23- 3-1901 - Lizzana	Oberosler	—
3812	4-11-1946	13468 Gab.	Bolzano	Dalfrassino Rodolfo di Agnese	17- 7-1905 - Innsbruck	Fissneider	—
3813	Id.	15485 Gab.	Id.	Bursi Luigia fu Luigi	28- 2-1909 - Naturno	Blaas	Antonio ed Emma, figli
3814	5-11-1946	11120 Gab.	Id.	Sottosassi Antonio fu Giorgio	11- 6-1880 - Pusteria	Untersteiner	Pueland Giovanna fu Sebastiano, moglie; Antonio, Maria e Giuseppe, figli
3815	30-10-1946	7652 Gab.	Id.	Montenero Luigi fu Giuseppe	10- 9-1865 - Villandro	Rabensteiner	Schrott Elisa fu Giovanni, moglie; Luigi, Giuseppe, Elisa e Floriano, figli; Obermarzoner Giovanna, moglie di Montenero Luigi di Luigi; Giuseppe, Giovanna, e Mariana, figli
3816	5-11-1946	15519 Gab.	Id.	Angeli Pietro fu Pietro	4- 1-1886 - Brunico	Engl	De Grandi Anna fu Celestino, moglie
3817	30-10-1946	15424 Gab.	Id.	De Cittadini Luigi fu Giuseppe	20- 4-1888 Villandro	Niederstaetter	Maria, Serafino, Romana, Gisella, Guglielmaina e Alfredo, figli
3849	Id.	15404 Gab.	Id.	Santi Luigi di Luigi	25- 4-1899 - Merano	Sandbichler	Schacher Isabella di Elisabetta, moglie; Ernesto e Marghut, figli
3850	4-11-1946	15488 Gab.	Id.	Piccoli Rosa nata Geiger fu Antonio	—	Pichler	Rosa, Luigi, Pietro, Ernesto, Federica e Marianna, figli
3851	30-10-1946	10894 Gab.	Id.	Guadagni Anna ved. Stuppner fu Giuseppe	18-10-1881 - Ora	Stuppner	Alfredo e Carlo, figli
4026	19-11-1946	5739 Gab.	Trento	Piccoli Luigi fu Valentino (defunto)	20- 4-1894 Caldaro	Zwerger	Elena, Edoardo e Corrado, figli
4027	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Zwerger	Anselm Anna ved. Zwerger, moglie; Umberto e Taddeo, figli
145	6-12-1946	14779 Gab.	Bolzano	Dalfino Giovanni di Giovanni	28- 6-1899 San Lorenzo in Pusteria	Fohrer	Regina, Ottone ed Alfredo, figli; Ronco Verginia, moglie
146	Id.	9526 Gab.	Id.	Gantiola Giovanni	27-10-1908 Barbiano	Gantioler	Rosa, moglie; Olga, Rosa, Giuseppina e Corrado, figli
147	30-11-1946	8895 Gab.	Id.	Insommo Martino fu Giuseppe	24- 2-1879 Santa Cristina	Insam	Rabiser Carolina, moglie; Pietro, Ottone, Edvige, Stefania, Maria, Carolina, figli
148	11-12-1946	17174 Gab.	Id.	Palù Giuseppe fu Giovanni	24- 2-1894 Valle Aurina	Moser	Steger Marianna fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, Luigi, Anna, Carlo, Liberata, Maria Teresa, Agnese e Frida, figli
149	Id.	9534 Gab.	Id.	Peruzzi Giuseppe fu Francesco	20- 2-1906 Barbiano	Psenner	Gantioler Caterina, moglie; Caterina, Giuseppina, Giuseppe, Valtrude e Corrado, figli
150	Id.	15739 Gab.	Id.	Monteverdin Alberto fu Giovanni	24- 2-1894 Merano	Mayr	—
151	Id.	15864 Gab.	Id.	Bianchi Crescenzia nata Rigger	31- 5-1899 Varna	Plank	Francesco, Ildegarda, Anna, Maria e Paola, figli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 dicembre 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Paul Baenziger, agente consolare di Svizzera a Bologna.

(419)

In data 26 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Carlos M. Pizzorno, console di Argentina a Palermo.

(418)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Novara è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4450 del 16 novembre 1946; importo del mutuo: L. 14.160.000.

(336)

Autorizzazione al comune di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di La Spezia è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4599 dell'8 novembre 1946; importo del mutuo: L. 6.420.000.

(337)

Autorizzazione al comune di Nuoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Nuoro è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4410 dell'8 novembre 1946; importo del mutuo L. 1.330.000.

(338)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica agraria presso l'Università di Perugia, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Perugia è vacante la cattedra di chimica agraria, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(535)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto 20 gennaio 1947 del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Asturi avv. Francesco è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(437)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pesaro

Con decreto 20 gennaio 1947 del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Bonini ing. Federico è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pesaro.

(438)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 20 gennaio 1947, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico, già conferito, con decreto Ministeriale del 10 agosto 1924, al notaio Giuseppe Viale, esercente in Imperia.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(536)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 gennaio 1947 - N. 20

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,55
Id. 3,50 % 1902	82,20
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	93,05
Redimibile 3,50 % 1934	81,75
Id. 5 % 1936	93,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,70
Id. 5 % convertiti 1951	97,30

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli per l'ammissione al corso di istruzione pel conferimento di n. 50 posti vacanti nel grado di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stato disposto l'istituzione di un nuovo corpo di polizia con la denominazione « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 33, con il quale, in deroga al disposto dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è stato autorizzato un concorso per titoli per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di n. 50 posti vacanti nel grado di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservati ai sottufficiali del predetto Corpo;

Visto i verbali e gli atti relativi ai lavori della Commissione stessa e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di n. 50 posti vacanti nel grado di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, autorizzato con decreto legislativo luogotenenziale in data 1° febbraio 1946, n. 33:

1) maresc. di P. S. Teucci Augusto . punti 24,95 su 30
2) brig. di P. S. Cammarano Gaetano. . » 24,65 »
3) brig. di P. S. Bottai Giuseppe . . » 24,50 »
4) brig. di P. S. Nucciarelli Alberto . » 24,35 »
5) brig. di P. S. Scolastico Gennaro . . » 23,60 »
6) brig. di P. S. Danzi Guglielmo . . » 23,50 »
7) brig. di P. S Palma Ugo . . » 23,05 »
8) brig. di P. S. Mascarucci Plinio . . » 22,50 »
9) v. brig. di P. S. Maturo Marcello . . » 22,35 »
10) v brig. di P. S. Gemelli Vitaliano . . » 21,85 »
11) maresc. di P S. Miele Giuseppe . . » 21,70 »
12) v. brig. di P. S. Mangoni Giuseppe . . » 21,55 »
13) v. brig. di P S. Gagliardi Cosimo . . » 21,25 »
14) s. ten. comp. Caruso Emanuele . . » 21,05 »
15) maresc. di P. S. Di Dio Giovanni . . » 20,70 »
16) v. brig. di P. S. Nascetti Gino . . » 20,60 »
17) maresc. di P. S. Di Resta Renato punti 20,55 su 30
18) v brig. di P. S. Marchionne Giovanni » 20,50 »
19) v. brig. di P. S. Maestripieri Guido. » 20,25 »
20) brig. di P. S. Marzano Ferdinando . » 20,01 »
21) v. brig. di P. S. Leonardi Carmine. . » 20 »
22) maresc. di P. S. De Giovanni Orazio » 19,75 »
23) v. brig. di P S. Di Mezza Saverio » 19,65 »
24) brig. di P. S. Giuffrè Domenico » 19,60 »
25) v. brig. di P S. Paradiso Antonio. . » 19,55 »
26) brig. di P. S. Floria Salvatore » 19,50 »
27) maresc. di P S. Pellegrini Luigi . » 19,35 »
28) v. brig. di P. S. Sanna Ettore . . » 19,20 »
29) maresc. di P. S. Motta Giuseppe . . » 19,06 »
30) brig. di P. S. De Quarto Lorenzo . » 19,05 »
31) maresc di P S. Romano Giuseppe . . » 19,02 »
32) maresc. di P. S. Rotella Mario . » 19,01 »
33) brig. di P S. d'Incalci Paolo . » 19 »
34) maresc. di P. S. Pascucci Espedito. . » 18,93 »
35) maresc. di P. S. Gagliardi Alberto. . » 18,92 »
36) maresc. di P. S. Verrone Francesco. . » 18,91 »
37) brig. di P. S. La Penna Biagio. . . » 18,90 »
38) brig. di P S. Maccioni Giuseppe . . » 18,85 »
39) brig. di P. S. Pelosi Osvaldo. . » 18,76 »
40) v. brig. di P. S. Petrilli Francesco. . » 18,75 »
41) v. brig. di P S. Zarrelli Elpidio » 18,70 »
42) maresc. di P. S. Anzalone Gioacchino » 18,66 »
43) brig. di P. S. Dana Enrico » 18,65 »
44) brig. di P. S. Treviso Giuseppe . » 18,61 »
45) brig. di P. S. Marzella Gaetano . » 18,60 »
46) maresc. di P. S. Chiarelli Giovanni . » 18,55 »
47) maresc. di P. S. Barcellini Rolando. . » 18,52 »
48) v brig. di P. S. Calzetti Medardo. . » 18,51 »
49) v. brig. di P. S. Puglia Saverio . . » 18,50 »
50) brig. di P. S. Tarricone Luigi . . » 18,45 »
51) maresc. di P. S. Gironi Nello . . » 18,40 »
52) brig. di P. S. Gabriele Nunzio . . » 18,37 »
53) maresc. di P. S. De Nittis Antonio . . » 18,31 »
54) brig. di P. S. Musco Francesco. . » 18,30 »
55) v. brig. di P. S. Bisogni Umberto . » 18,25 »
56) maresc. di P S. Mazzolini Carissimo . » 18,15 »
57) maresc di P. S. Martellini Vittorio. . » 18,12 »
58) maresc. di P. S. Di Malio Donato. . » 18,11 »
59) brig. di P S. Di Simone Ignazio . . » 18,10 »
60) brig. di P S. Maltempi Mario . . » 18,02 »
61) maresc di P S. Murgia Ernesto . » 18,01 »
62) v. brig. di P. S. Zaino Sabino » 18 »

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

Registrato alla Corte dei conti addì 21 *dicembre* 1946
Registro Interno n. 10, *foglio n.* 64

(486)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.